

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2023, n. U00042 (Modifiche al Regolamento di organizzazione.);

VISTA la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138).

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, al dott. Fabio Pezone è stato conferito l'incarico di direttore del servizio "Amministrativo";

VISTA la determinazione 23 ottobre 2023, n. A00608 (Dott. Giorgio Venanzi. Conferimento dell'incarico ad interim di dirigente dell'area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari", istituita nell'ambito del servizio "Amministrativo"

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2023, n. 16 (Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2023, n. 15 (Bilancio consolidato della regione Lazio ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - esercizio 2022);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018, di seguito denominato CCNL 2016-2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022, di seguito denominato CCNL 2019-2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.) - convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - e, in particolare, l'articolo 9, comma 2 bis ai sensi del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*;

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.)

- convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - e, in particolare, l'articolo 4 che contiene misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 23, commi 2, 3 e 4:

"2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...);

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;*
- b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;(..."*

VISTA la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 ai sensi

del quale a *“seguito dell’attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e all’ottimizzazione della funzionalità dell’amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall’anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali”;*

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e, in particolare, l’articolo 7, comma 17 ai sensi del quale *“Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.”;*

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e, in particolare, l’articolo 3, comma 23 ai sensi del quale *“Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali.”;*

VISTI gli accordi di contrattazione:

- per la riduzione, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2014, del dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del contratto

collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 12 marzo 2015 con le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell’ Area II della dirigenza;

- per la riduzione, in applicazione del ricordato articolo 7, comma 17 della l.r. 17/2015, del dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 29 agosto 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali;

CONSIDERATO che non è stato ancora stipulato un accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali e dell’ Area II della dirigenza, in applicazione dell’articolo 3, comma 23 della legge regionale 17/2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che contiene disposizioni aventi riflessi diretti sulla costituzione del “Fondo risorse decentrate”, a far data dal 1° gennaio 2018, relativamente al personale trasferito e, in particolare, l’articolo 1, commi 799 e 800:

“799. (...) Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. (...).

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento

economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato sono incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”;

VISTO l'articolo 79 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019- 2021, e in particolare i commi 1, 1-bis, 2 e 3:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. (...)

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

VISTO l'articolo 67 del CCNL 2016-2018, in particolare i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e), nonché il comma 3, lettere c), d) e j), per come richiamati, rispettivamente, dall'articolo 79, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del CCNL 2019-2021:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate,

nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;(...)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (.....)

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;"

VISTO l'articolo 80, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 - 2021, e in particolare i commi 1, 2 e 3:

"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione

economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; 100 incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2."

VISTO l'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ai sensi del quale *“Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. (...)”*;

VISTA la determinazione del 20 ottobre, n. 152 (Approvazione del “Rendiconto risorse decentrate - anno 2020” e conseguente rideterminazione del “Fondo risorse decentrate - anno 2021”. Costituzione del “Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2022”, ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2016-2018.), che, nel costituire in via provvisoria il “Fondo risorse decentrate - anno 2022”, quantificava lo stesso, a quadro normativo e contrattuale vigente, in complessivi euro 2.708.810,46, come dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato C) alla determinazione stessa;

VISTA la determinazione del 17 luglio 2023, n. A00389 (Costituzione del "Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023", ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019-2021), che, nel costituire in via provvisoria il “Fondo risorse decentrate - anno 2023”, quantificava lo stesso, a quadro normativo e contrattuale vigente, in complessivi euro 2.821.496,97, come dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato A) alla determinazione stessa;

CONSIDERATO che le economie risultanti dal riparto del “Fondo risorse decentrate - anno 2023”, da riportarsi a incremento delle risorse per il finanziamento del “Fondo risorse decentrate - anno 2023” come previsto dall'articolo 80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019 -2021, saranno determinate all'esito delle operazioni di rendiconto;

RITENUTO di procedere all'approvazione del “Rendiconto risorse decentrate - anno 2022”, riportato nell'Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che genera economie di cui all'articolo 80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019-2021, per un ammontare complessivo pari a euro 572.361,55;

RITENUTO di dover procedere alla rideterminazione delle risorse costituenti il “Fondo risorse decentrate - anno 2023”, incrementando il riportato importo di euro 2.821.496,97 delle suddette economie di cui al “Rendiconto risorse decentrate - anno 2022” pari a euro 572.361,55, con la conseguenza che l'ammontare complessivo di detto Fondo è pari a euro 3.393.858,52, come riportato nell'Allegato B) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'ammontare delle progressioni economiche orizzontali del personale

in servizio al 31 dicembre 2016, comprensivo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale transitato nei ruoli del Consiglio regionale, è pari a euro 541.868,31;
TENUTO CONTO che il limite massimo delle risorse di cui al richiamato articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 è stato quantificato in euro 4.216.410,10, al lordo delle risorse per le posizioni organizzative;

CONSIDERATO che al fine di evitare possibili controversie tra dipendenti del medesimo ente, sono state armonizzate le differenziazioni nelle retribuzioni del personale trasferito dalla Città metropolitana di Roma Capitale in Consiglio regionale ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, rispetto al personale del Consiglio stesso, per un importo di euro 136.092,61;

CONSIDERATO che l'importo unico consolidato di cui al citato articolo 67, comma 1 del CCNL 2016 - 2018, richiamato dall'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL 2016-2018, è esposto al lordo delle risorse corrispondenti alle progressioni economiche nel tempo riconosciute al personale, rispetto ai valori tabellari delle posizioni di ingresso;

TENUTO CONTO che l'ammontare delle progressioni economiche corrispondente al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, computato senza gli aumenti contrattuali ex articolo 64 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018, da incorporare nell'importo unico consolidato di cui al sopra citato articolo 67, comma 1 del medesimo CCNL, assomma a euro 505.208,12;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi del citato articolo 67, comma 1 del CCNL 2016 - 2018, l'importo unico consolidato è comprensivo delle risorse con le quali sono state finanziate, per complessivi euro 215.791,30, le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22 gennaio 2004;

CONSIDERATO che l'importo unico consolidato è pari a euro 2.092.563,27;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 2016 - 2018, l'importo unico consolidato è incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere per l'anno 2019, di euro 83,20, su base annua, per le unità di personale destinatarie del CCNL medesimo, in servizio alla data del 31 dicembre 2015;

VERIFICATO che il personale del comparto in servizio alla data del 31 dicembre 2015 è stato quantificato, nei precedenti provvedimenti di costituzione provvisoria del "Fondo risorse decentrate", in n. 411 unità e che, pertanto, l'importo unico consolidato di cui all'articolo 67, comma 1 del CCNL 2016 - 2018 a valere dall'anno 2019 è incrementato dell'importo di euro 34.195,20;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL 2016 - 2018, deve essere valorizzata la voce di incremento riferita agli effetti sulla costituzione del "Fondo risorse decentrate", in corrispondenza delle diverse decorrenze contrattuali, per le variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi stipendiali disposte dal CCNL stesso per ciascuna posizione economica;

CONSIDERATO che le risorse di cui al paragrafo precedente, con riferimento agli importi previsti con le singole decorrenze per l'anno 2018, anche con riferimento alle annualità 2016 e 2017, soggette al controllo del Collegio dei revisori dei conti, sono pari all'importo complessivo di euro 33.472,79;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera c) del CCNL 2016 - 2018, concorre alla integrazione dell'importo unico consolidato l'importo delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, per l'importo di euro 7.061,60 quale quota del personale cessato nell'anno 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera e) del CCNL 2016 - 2018, sono parimenti portati a incremento, tra l'altro, gli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come quelli riguardanti l'articolo 1, commi da 793 a 800 della l. 205/2017;

CONSIDERATO, quindi, che le risorse da ricondurre nell'alveo delle somme previste all'articolo 67, comma 2, lettera e) del CCNL 2016 - 2018, tra quelle non soggette al limite di cui al citato articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 ammontano, in applicazione dell'articolo 1, comma 800 della l. 205/2017, a euro 136.092,61;

TENUTO CONTO che il CCNL 2016 - 2018, al comma 3 dell'articolo 67 richiamato dall'articolo 79, comma 2 lettera a) del CCNL 2019-2021, disciplina le risorse variabili che concorrono alla costituzione del "Fondo risorse decentrate" nei termini, per quanto in questa sede rileva, di seguito precisati:

- risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, tra le quali va ricompreso l'importo previsto dalla l.r. 7/1999 e dall'articolo 9, comma 29 della l.r. 17/2015, oltre alle risorse non soggette al tetto di spesa, corrispondenti, tra le altre, agli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incentivi alla progettazione secondo la previgente normativa in materia, i compensi ISTAT, i compensi per professione legale in relazione a sentenze favorevoli, ecc (lettera c));
- importi *una tantum* corrispondenti alle frazioni di RIA del personale cessato nell'anno precedente, computati dalla data di cessazione, intendendosi quale mensilità intera quella in cui la cessazione interviene prima del quindicesimo giorno

del medesimo mese, e fino al termine dell'anno, comprensivi di tredicesima (lettera d));

- importi corrispondenti alle eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 67 (lettera h));

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del CCNL 2016 - 2018, l'importo *una tantum* delle frazioni di RIA e degli assegni *ad personam* non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno di cessazione, compresa la quota di tredicesima mensilità, è pari a euro 3.760,90;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione in via provvisoria delle risorse costituenti il "Fondo risorse decentrate - anno 2024", per un ammontare pari a euro 2.821.835,16 di cui all'allegato C della presente determinazione e di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che le somme relative al "Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2024" sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2024 e, più precisamente, sul capitolo S11503;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 21;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di approvare il "Rendiconto risorse decentrate - anno 2022" di cui all'Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che genera economie per un ammontare complessivo di euro 572.361,55;
2. di procedere alla rideterminazione del "Fondo risorse decentrate - anno 2023", incrementando il "Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2023", pari a complessivi euro 2.821.496,97, con le economie di cui al "Rendiconto risorse decentrate - anno 2022" di cui al punto 1, per un totale di euro 3.393.858,52, come riportato nell'Allegato B) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
3. di procedere alla costituzione in via provvisoria delle risorse costituenti il "Fondo risorse decentrate - anno 2024", per un ammontare pari a euro 2.821.835,16 di cui all'allegato C della presente determinazione e di cui costituisce parte integrante

4. di stabilire che la somma di euro 2.821.835,16 di cui al punto 3 sarà prenotata dalla Giunta regionale sul capitolo S11503 del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2024;
5. di trasmettere la presente determinazione alle competenti strutture della Giunta regionale ai fini della corretta imputazione contabile;
6. di trasmettere la presente determinazione, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio per procedere al controllo ex articolo 40 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche;
7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Dati ulteriori (Aggiornamento del ruolo dei dirigenti - Fondi - Piano triennale dei fabbisogni di personale)" del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Direttore
Dott. Fabio Pezone